



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 1

del 13 marzo 2019

**Oggetto:** Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche  
NAPOLI RUNNING SRL - CF 08489801210 – nullità iscrizione.

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;

**VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;

**VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che:*

*a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato;*

*b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";*

**RILEVATO** che in data 21/09/2018 l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAPOLI RUNNING (95242600633) inoltra comunicazione all'Ufficio Organismi Sportivi DSA EPS e AB, a ricevuta segnalazione, in data 04/09/2018, da parte del proprio Comitato Regionale Campania (FIDAL), con la quale chiedeva di cancellare dal Registro Nazionale CONI la posizione della NAPOLI RUNNING SRL, il cui Codice Fiscale 08489801210 era stato erroneamente indicato in fase di affiliazione con la FSN FIDAL;

**VISTO** che all'atto dei controlli effettuati nella nuova piattaforma 2.0 del Registro, con lo stesso codice affiliazione NA856 risultavano presenti le iscrizioni della NAPOLI RUNNING SRL (08489801210) e della

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAPOLI RUNNING (95242600633) conseguite, rispettivamente, in data 03/03/2017 e 19/06/2018;

**RILEVATA**

la erronea indicazione, di cui in menzione alla richiamata nota del 21/09/2018, del codice fiscale 08489801210 attribuito alla NAPOLI RUNNING SRL, in luogo di quello esatto, successivamente trasmesso ed inserito nel portale dalla competente FSN FIDAL, codice fiscale 95242600633 del soggetto denominato ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAPOLI RUNNING;

**TENUTO  
CONTO**

che l'esito dell'istruttoria ha evidenziato la sussistenza dei requisiti e la permanenza a Registro per il solo soggetto denominato ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAPOLI RUNNING (95242600633),

**DISPONE**

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. a) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del soggetto denominato NAPOLI RUNNING SRL, CF 08489801210;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale  
Carlo Mornati

